

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) il Comune di Trapani ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 25/11/2013

CHI DEVE PAGARE (SOGETTO PASSIVO)

Chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trapani.

CHI NON DEVE PAGARE

- a. i minori di anni 10;
- b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Trapani;
- c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
- d. i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
- e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
- g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
- h. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;
- i. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- l. volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
- m. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Trapani;
- n. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Trapani;
- o. coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20 dicembre.

L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

RIDUZIONI

L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- Partecipanti a gite scolastiche;
- Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
- Componenti di gruppi sportivi.

TARIFFE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2014 (Delibera Giunta Municipale n. 170 del 11/12/2013)

| Prezzo della camera con colazione, al netto di Iva e Servizi aggiuntivi, relativo al singolo pernottamento di una persona | | | Imposta di Soggiorno per una persona e per singolo pernottamento nel limite massimo di 5 pernottamenti |
|---|---|---------|--|
| Da € 1,00 | a | € 35,00 | € 0,50 |
| Da € 35,01 | a | € 70,00 | € 1,00 |
| Oltre € 70,00 | | | € 1,50 |

L'imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il momento della partenza.

Il gestore rilascerà una ricevuta nominativa recante l'importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno. In alternativa, l'indicazione della somma dovuta potrà essere riportata nella fattura fiscale rilasciata al cliente con la dicitura "operazione fuori campo IVA".

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo (modulo A). Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00, prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sez. I e II, della legge n. 689/81.

Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, il gestore della struttura ricettiva dovrà segnalare il rifiuto compilando il modulo B.